



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

**Deliberazione n/58/2019/FRG**

**Composta dai Magistrati:**

**Fulvio Maria Longavita**

**Presidente (relatore)**

**Rossella Cassaneti**

**Consigliere**

**Alessandro Forlani**

**Consigliere**

**Emanuele Scatola**

**Referendario**

**a seguito della camera di consiglio del giorno 13/03/2019, ha adottato la seguente deliberazione collegiale di "comunicazione":**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n.

2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n. 229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 1, commi 9 e segg., del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'art. 4 della L. regionale n. 7 del 30 aprile 2002 (Legge regionale di contabilità);

VISTA la L. regionale 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo Unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

VISTO l'art. 26 dello Statuto regionale (L. regionale del 28 maggio 2009, n. 6 successivamente modificato dalla L. regionale 31 gennaio 2014, n. 6) secondo cui il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

VISTA la L. regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012. VISTO l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui « *Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*»;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n°12/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013 e n°15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, depositata il 6 marzo 2014;

VISTA la sentenza n. 63/2015/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione;

VISTA la L. regionale n.1 del 18 gennaio 2016 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016", che all'art. 2, prevede:

**comma 5** " *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nell'ambito del proprio ordinamento, nonché a individuare il numero minimo delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari, delle Commissioni, dell'ufficio del Presidente del Consiglio e dell'ufficio del Capo dell'Opposizione, anche mediante il comando o il distacco di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o loro partecipate con quote maggioritarie, degli enti strumentali e delle società interamente partecipate dalla Regione Campania. Le risorse finanziarie destinate al Consiglio Regionale per le spese del personale dei gruppi consiliari non possono in ogni caso superare il tetto massimo fissato dalla Conferenza Stato Regioni e dalla normativa nazionale vigente in materia.*

*L'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, escluso quello dei Gruppi consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all'instaurazione del rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione del Consiglio e per il personale tutto dei relativi oneri amministrativi e finanziari, nonché dei conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Gli uffici amministrativi del Consiglio regionale individuano, agli esiti di procedura di evidenza pubblica, una primaria impresa assicuratrice cui rimettere, previa convenzione, la corresponsione su base volontaria di trattamenti integrativi previdenziali per i consiglieri regionali con pagamento dei singoli ratei a carico dei medesimi mediante corrispondente decurtazione dell'indennità di carica loro dovuta ai sensi della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania) anche sulla base del modello contributivo pro-rata previsto alla Camera dei Deputati ed al Senato della*

*Repubblica”;*

**comma 6** *“Le risorse finanziarie trasferite o assegnate per il funzionamento dei gruppi consiliari, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 [...] sono assoggettate all’obbligo di rendicontazione da parte dei gruppi e non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse non utilizzate dai singoli gruppi nell’anno di riferimento sono utilizzate dagli stessi negli esercizi finanziari successivi fino al termine della legislatura, o eventuale scioglimento dello stesso, alla cui scadenza eventuali avanzi sono reinscritti nel bilancio della Regione a favore del fondo di cui al comma 4”.*

VISTA la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n. 5662/U del 27 febbraio 2019 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1039 del 27 febbraio 2019) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 del Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia- Alleanza Nazionale” del Consiglio regionale della Campania, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n° 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213 del 2012;

Visto il decreto presidenziale n.10 del 28/2/2019;

VISTA l’ordinanza n° 15/2019 del 6 marzo 2019, con la quale è stata convocata la Sezione per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore Fulvio Maria Longavita

## **PREMESSO CHE**

### **1. Quadro normativo e giurisprudenziale.**

**1.** L’articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei Conti un controllo sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali, a cadenza annuale.

Le disposizioni in esame, nella formulazione post sentenza della Corte Costituzionale n.39/2014, hanno ricondotto il controllo in discorso entro precisi ambiti procedurali e temporali:

a) ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per **l'esercizio 2018** valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

b) Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, che lo prosegue alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

c) La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera approvato.

d) In caso di rendiconto (o di relativa documentazione) irregolare, la Sezione di controllo trasmette al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione, che sospende il termine del controllo stesso, con l'invito a provvedere alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a trenta giorni.

e) Alla mancata trasmissione o regolarizzazione del rendiconto e comunque all'esito negativo del predetto controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012 che, a seguito della precitata sentenza n. 39/2014, consiste non più nella decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, per l'anno in corso, ma nell'obbligo di restituire le somme ricevute.

**1.2.** Sul piano della natura del sindacato effettuato da questa Magistratura, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità-regolarità "documentale", nel senso che il controllo stesso non investe il merito della spesa. Secondo la citata sentenza della Corte costituzionale, invero, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non lede l'autonomia degli enti regionali, in quanto: *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le*

*somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”*

Ne consegue che in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui rendiconti dei gruppi consiliari (organi interni al Consiglio regionale) partecipa della stessa natura del controllo generale del giudizio di parificazione. Trattasi, dunque, di controllo coesistente all’attuazione del principio democratico e della c.d. “contabilità di mandato”, che si realizza proprio nel c.d. “principio di rendicontazione” (cfr. C. Cost. n. 184/2016 e n. 18/2019), al quale accede l’obbligo restitutorio, connesso al negativo riscontro della regolarità del rendiconto del gruppo.

**1.3.** In particolare, quanto al carattere “documentale” del controllo in discorso, la stessa Corte costituzionale ha chiarito che esso mira a verificare la legittimità-regolarità del rendiconto mediante una verifica di coerenza e veridicità della spesa, attraverso la documentazione di supporto di cui il rendiconto costituisce sintesi, senza che ciò comporti anche una valutazione dei “risultati” e delle prassi concrete nell’impiego di tali risorse.

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazione contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d. pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione.

**1.4.** Sul piano formale, il rendiconto deve adeguarsi al modello predisposto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, mentre il controllo della Corte dei conti va parametrato principalmente alle disposizioni del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, con il quale sono state recepite le “Linee guida”, deliberate dalla Conferenza. Trattasi, secondo l’avviso espresso dalla Consulta nella precitata pronuncia, di un decreto che si limita *“ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare [le] esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”*.

Tali regole sono quelle generali della contabilità finanziaria degli enti territoriali, per le quali:

- il rendiconto speciale dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dei predetti enti ed è dunque **un rendiconto finanziario di competenza** (D.lgs. n. 118/2011) e non di mera cassa;
- le spese, per essere regolari, devono ispirarsi ai principi di **veridicità** (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e **correttezza** (coerenza delle spese sostenute con le finalità stabilite dalla legge), ex art. 1 DPCM (coerente con l'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011);
- la forma del rendiconto è tale da favorire **l'armonizzazione e la lettura trasparente delle contabilità**, nella stessa ottica del D.lgs. n.118/2011, sia (nel rapporto interno) con quella generale della regione, sia (nei rapporti esterni) con le contabilità speciali delle altre regioni, così da garantire anche la raffrontabilità territoriale.

In particolare:

- quanto al primo profilo, concernente la natura di competenza della contabilità, si ricorda che in tal senso si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione nella sentenza n. 29/2014/EL con argomentazioni che qui si condividono-
- quanto al secondo profilo, concernente il carattere documentale della verifica (sotto i profili della verità e correttezza), la medesima sentenza n. 29/2014/EL ha evidenziato che *"L'attività di controllo deve consistere [...] nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito"*. Trattasi – si è soggiunto – *"di verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari"*.

Nello stesso senso si è pronunciata la Sez. Giur. Campania con le sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016 (in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio), nelle quali ha affermato che in assenza di rendicontazione adeguata, sia sotto il profilo della produzione di documentazione giustificativa, sia sotto il profilo della non inerenza delle spese sostenute alle finalità di funzionamento del Gruppo, si configura un'obbligazione restitutoria verso l'ente regionale. In particolare, in tali pronunce si è osservato che: *"I principi-cardine posti alla*

*base della disciplina dei vari fondi previsti a garanzia del pieno assolvimento dell'attività istituzionale dei Gruppi Consiliari Regionali e dei singoli Consiglieri, sono rappresentati, da un lato, dalla stretta inerenza della spesa alla attività istituzionale del Gruppo e, dall'altro lato, dalla precisa imputabilità della spesa alle sole specifiche finalità di ogni singolo fondo inteso -come precedentemente evidenziato- a garantire il soddisfacimento di esigenze diverse".*

**1.5.** In conclusione, il controllo della Corte dei conti si ispira ai principi che seguono: 1) veridicità e correttezza (*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"*, *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"*: art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato, come la sottoscrizione del rendiconto e l'attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato (art. 2, cit. D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"* (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

**1.6.** Il giudizio della Sezione di controllo, dal canto suo, è un giudizio "dicotomico" (Corte costituzionale, sent. n. 60/2013), che porta ad esiti determinati direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento



contabile pubblico. Come è stato evidenziato, infatti: « *la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale* » (cfr. SSRR in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

Quanto all'accertamento in diritto, è stato specificato che la sola e generica riferibilità delle spese all' "organo" - gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme impiegate, in quanto una simile, generica indicazione porterebbe al parossistico effetto di rompere ogni collegamento funzionale dell' "organo" stesso con il "corpo", ossia con il Consiglio regionale. La stessa nozione di "attività politica del gruppo consiliare" acquisirebbe una dilatazione semantica irragionevole, tale da contemplare qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare, laddove non fosse suffragata da evidenze documentali che consentono di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna, ossia al gruppo consiliare (cfr. Sezione Giurisdizionale per la Campania sentenze nn. 170, 675 e 676 del 2016 e nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

**2. Dalla verifica del rendiconto del Gruppo Consiliare "FRATELLI D'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE", relativo all'esercizio 2018, trasmesso a questa Sezione con nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n. 5662/U del 27 febbraio 2019 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1039 del 27/02/2019), sono emerse alcune irregolarità e carenze documentali di seguito specificate.**

**2.1. Per le spese pagate nel corso dell'esercizio in riferimento:**

**A.** Non risulta allegato il "Disciplinare interno", relativo alle modalità di gestione delle risorse e tenuta della contabilità del gruppo consiliare. Si invita, pertanto, ad integrare in tal senso la documentazione in atti.

**B.** Per le spese di funzionamento si evidenziano le seguenti carenze

documentali e incongruenze:

U6. Spese per consulenze studi ed incarichi.

E' necessario chiarire in proposito se fra i contraenti, o fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussista un qualche rapporto di parentela o affinità, ostativo - in base alla normativa vigente - alla regolare stipula del contratto stesso.

Con riferimento alle medesime spese, si evidenzia inoltre che sono stati disposti pagamenti in favore della dr.ssa Sessa Anna Rosa, "per attività di comunicazione e supporto tecnico al personale del Gruppo". La descrizione dettagliata dei compiti affidati alla predetta (v. determinazione n. 17 del 1/6/2018 e successiva lettera d'incarico, nonché relazione della stessa consulente in atti) lasciano intravedere una preminente attività ordinaria di Segreteria amministrativa del Gruppo (Segreteria peraltro già provvista di personale proprio), inidonea - come tale - a supportare un rapporto di consulenza. Si invita a fornire chiarimenti in proposito.

U9. Spese di cancelleria e stampati.

**a.** Non risulta allegata la fattura n. 782 della "cnc Cartuffificio di Abbate Mauro" che, pertanto, va prodotta.

**b.** Tutte le fatture allegate indicano l'avvenuto pagamento in "contante" (v. i relativi scontrini fiscali in atti)

Al riguardo si ricorda che l'art. 5, comma 3, del citato regolamento stabilisce che "*Le spese sostenute sono pagate solo ed esclusivamente attraverso bonifico bancario*". Nella stessa nota integrativa viene ulteriormente precisato che "*...tutti i pagamenti - nessuno escluso - sono effettuati attraverso bonifico bancario escludendo ogni spesa per cassa.....*".

In relazione a ciò, si invita a fornire i necessari chiarimenti, tenendo anche conto del fatto che tra gli allegati trasmessi figurano degli estratti conti del *Monte dei paschi di Siena* dai quali sembrerebbe emergere che le predette fatture siano state successivamente saldate (anche) con bonifici bancari.

**C.** Si rileva, inoltre, che la riconducibilità del rendiconto dei Gruppi alla "contabilità di competenza" porta necessariamente a dare rilevanza agli eventuali "residui".

In relazione a ciò, si invita ad integrare la documentazione trasmessa,

inviando il conto dei residui (attivi e/o passivi) del rendiconto all'esame, con dettagliata indicazione del titolo e della causale, con relativo riscontro documentale. Tanto, considerando anche quanto emerge nella nota integrativa, laddove si precisa che: *"... non tutto il saldo di cassa costituisce somma non spesa, ma solo una parte di essa. Infatti va ricordato che nell'esercizio finanziario 2019, dovranno essere pagate alcune spese impegnate nel 2018"*.

**D.** Infine, nel prendere atto di quanto rappresentato in proposito nella nota integrativa al rendiconto 2018 (vedi pag. 14/23), va comunque evidenziata la mancata pubblicazione – allo stato – del rendiconto stesso *"nel sito istituzionale della regione"* (ex art.1, comma 10, ultimo periodo, del DL. 174/2012;

Si ricorda, in proposito, che per l'art. 28, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 "la mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno".

**3.** Ricontrata, pertanto, la mancata conformità del rendiconto alle prescrizioni di cui all' art. 1 del d. l. 10 ottobre 2012 n° 174, e s.m.i., il Collegio dispone la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio Regionale, per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare in riferimento, il quale dovrà corrispondere alle riferite esigenze istruttorie ed alle conseguenti integrazioni documentali e motivazionali entro 30 gg. dalla ricezione della deliberazione stessa.

### **PER QUESTI MOTIVI**

dispone la comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012 n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n°213, delle irregolarità, delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle richieste di chiarimenti, indicate nella presente deliberazione, al Presidente del Consiglio regionale della Campania per i successivi adempimenti da parte del **Gruppo Consiliare "FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE"**, assegnando il termine di giorni

trenta dalla ricezione della deliberazione stessa e trattenendo la documentazione già trasmessa.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per la trasmissione, nelle forme di legge, della presente "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019.



Il Presidente - Relatore  
Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria in data 13 MAR. 2019

Il Direttore del Servizio di Supporto

dott. Mauro Grimaldi

CORTE DEI CONTI SEZIONE REG. DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
13 MAR. 2019
DEPOSITATO